

PARERE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

***(Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione)***

Roma, 8 aprile 2015

Sul disegno di legge:

(320) DI BIAGIO ed altri. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, nel presupposto che esso abbia ad oggetto le materie "professioni", "tutela e sicurezza del lavoro" e "tutela della salute", riconducibili alla competenza concorrente, esprime parere non ostativo, a condizione che:

- all'articolo 2, comma 2, sia prevista - in luogo del parere - l'intesa in sede di Conferenza Unificata per l'adozione del decreto ministeriale ivi richiamato;

- all'articolo 11, comma 7, sia previsto il coinvolgimento delle Regioni in sede di adozione del decreto ministeriale ivi richiamato;

- all'articolo 15, al comma 1, sia soppressa la lettera *d*), in quanto la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato; al comma 4, sia garantita una più adeguata rappresentanza delle Regioni nella composizione del Comitato tecnico-scientifico ivi previsto; al comma 8, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione del decreto ministeriale ivi richiamato.

Si segnala, infine, che la disciplina oggetto del Capo III presenta profili parzialmente riferibili alla materia "attività ricreative", riconducibile alla competenza generale residuale delle Regioni. Si invita pertanto a limitare l'intervento normativo statale alle sole disposizioni in cui siano prevalenti gli aspetti concernenti la tutela della salute e la disciplina della professione.

Sen. PALERMO
Estensore del parere

Onorevole Presidente
della 10^a Commissione
S E D E